

**Sentenza** n. 171 del 13/05/2010

**Materia:** tutela dell'ambiente.

**Giudizio:** conflitto di attribuzione tra enti.

**Limiti violati:** articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto:** Nota della Regione Puglia (Assessorato all'ecologia) n.13.442 del 25 settembre 2008, avente ad oggetto l'indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica.

**Esito:** annullamento della nota in oggetto nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off shore, da parte della Trevi Energy s.p.a., davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce.

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la nota con cui l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia, ha indetto una conferenza di servizi per "rendere il parere sulla compatibilità ambientale (VIA)" in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica, da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy .

Il Presidente sostiene che la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali in materia di tutela dell'ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 della Costituzione, in quanto gli articoli 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte di Trevi Energy, avrebbero assegnato ad organi statali, la VIA dei progetti di impianti eolici off shore. Secondo la difesa erariale, anche le modifiche intervenute al decreto legislativo 152/2006, ad opera del decreto legislativo 4 del 2008, non negherebbe la competenza statale, in quanto la domanda della società Trevi Energy è stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4/2008, e dunque le procedure devono essere concluse secondo le norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento amministrativo.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), ha modificato l'allegato II nella parte seconda del

d.lgs 152 del 2006, aggiungendo all'elenco dei progetti per i quali la VIA è di competenza statale, il numero 7 bis, riferito agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.

Secondo la Corte nel merito il ricorso è fondato: il dato temporale della presentazione della domanda, 16 gennaio 2008, è essenziale ai fini della risoluzione del conflitto; il decreto legislativo 152 del 2006, nel testo vigente fino al 12 febbraio 2008 attribuiva la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale allo Stato o alle Regioni, secondo la competenza del progetto da esaminare. L'articolo 12 del d.lgs. 387 del 2003, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di energia alternativa, prevedeva la competenza regionale in ordine all'autorizzazione degli impianti di energie alternative, compresi quelli ad energia eolica. Pertanto dal combinato disposto di tali disposizioni, ne deriva che la competenza alla VIA di tutti gli impianti eolici era regionale.

L'art. 2, comma 158, della legge 244/2007 - finanziaria 2008 -, ha modificato l'articolo 12 del d.lgs 387 del 2003, prevedendo, per quanto interessa il presente giudizio, la attribuzione allo Stato della competenza in ordine agli impianti eolici off shore.

Dopo la legge 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore è pertanto, passata allo Stato, e con essa è passata allo Stato anche la VIA.

Il decreto legislativo 4 del 2008, anche se detta una disciplina diversa per l'avvenire, ha regolato il regime transitorio applicabile alle domande di VIA pendenti alla data della sua entrata in vigore, prevedendo che questa continui ad essere effettuata dalla autorità competente al momento di presentazione della domanda.

Conclude pertanto la Corte che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008 e conseguentemente annulla la nota come specificato in oggetto.